Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Codice di giustizia sportiva FIGC e altre fonti normative – rapporti – lacune del CGS– codice di procedura penale – applicabilità

Descrizione

Il richiamo a norme e principi del processo penale al fine di colmare eventuali lacune della giustizia sportiva non è eccezionale, in conseguenza della natura afflittiva delle sanzioni disciplinari e alla conseguente impossibilità di applicare ai giudizi sportivi disciplinari il diritto processuale civile, come previsto dall'art. 6, comma 2, CGS CONI. (CFA, SS.UU., n. 88/2022-2023). Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell'associazione. Tale finalità si traduce in una giurisdizione di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all'accertamento della colpevolezza del soggetto. Tale giurisdizione si distingue profondamente da quella carattere soggettivo, che invece informa l'ordinario processo sportivo da ricorso, attivabile dai tesserati o dalle società interessate (art. 49 CGS), più affine alla giurisdizione del giudice civile e amministrativo. Pertanto, per i giudizi disciplinari sportivi avanti gli organi di giustizia sportiva, sembrano più pertinenti, in caso di lacuna normativa del Codice di giustizia, i principi e le disposizioni del codice di procedura penale in relazione alla struttura del relativo procedimento (CFA, Sezione consultiva, 18 febbraio 2020). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di fare applicazione - ai sensi dell'art. 3, comma 4, CGS - dei principi del codice di procedura penale e, in particolare, all'art. 521, comma 1, c.p.p., secondo cui il giudice d'appello*"può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica."* Diversamente – ai sensi del comma 2 dello stesso articolo – *"dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio …".* Al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass., sez. 4^, sentenza n. 18366 dd. 10.05.2024). Analogamente, si è precisato che il giudice può pervenire ad una diversa qualificazione della fattispecie nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica *"in peius"* del trattamento sanzionatorio (Cass., sez. 6^, sentenza n. 11670 dd. 24.03.2025). Pertanto la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura federale)].

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0015/CFA/2025-2026/E

Presidente

Torsello

Relatore

Drigani

Riferimenti normativi

art. 3, comma 2; art. 3, comma 4, CGS; art. 6, comma 3, CGS CONI; art. 521, CPP

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0015 CFA del 4 agosto 2025 (Società A.S.D. Jonia Calcio FC et alios - Procura Federale)